

Regolamento dettante disciplina del COMMERCIO sulle AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 18/07/2006

Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2009

Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 30/01/2017

S O M M A R I O

Titolo I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

Art. 5 - Commissione Consultiva

Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva

Art. 7 - Osservatorio comunale per il commercio su aree pubbliche

Art. 8 - Compiti degli uffici comunali

Art. 9 - Esercizio dell'attività

Art. 10 - Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio

Art. 11 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi

Art. 14 - Posteggi fuori mercato - Criteri di assegnazione

Art. 15 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari

Art. 21 - Festività

Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.

Rinvio

Art. 24 - Sanzioni

Art. 25 - Validità delle presenze

Art. 26 - Delega

Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 30 - Definizione - Rinvio
- Art. 31 - Concessione del posteggio - Durata
- Art. 32 - Planimetria dei mercati
- Art. 33 - Utilizzo del posteggio
- Art. 34 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 37 Individuazione delle tipologie merceologiche dei posteggi-
- Art. 38 Messa a disposizione di aree private
- Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio -
Decadenza del canone concessorio
- Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria
- Art. 44 - Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale in particolari
aree urbane
- Art. 45 - Effettuazione di mercati straordinari
- Art. 46 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.
Scheda

Titolo III - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 48 - Determinazione degli orari
- Art. 49 - Divieti
- Art. 50 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore
agricolo - Modalità. Orari. Divieti

Titolo IV - FIERE

- Art. 51 - Tipologia ed aree destinate a fiere
- Art. 52 - Autorizzazione per operare nelle fiere
- Art. 53 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 54 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 55 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari.
Scheda

Titolo V - POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 56 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio

Art. 57 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

Titolo VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 58 - Normativa igienico-sanitaria

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 60 - Confisca delle merci.

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati settimanali, nelle sagre e nelle fiere, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e nella legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (norme in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e primi indirizzi regionali di programmazione).

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Il regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1) per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle medesime aree, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

2) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

3) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

4) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

5) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

6) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

7) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

8) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

9) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

10) per fiera locale e/o sagra: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

11) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

12) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

13) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di s.n.c. e s.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

14) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

15) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;

16) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

17) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;

18) per registro imprese: il registro imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

19) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

20) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

21) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

22) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

23) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

24) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

25) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

26) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

27) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

28) per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002.

Art. 3 Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale sulle aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree di mercato e quelle fieristiche, con particolare riguardo ai fattori della mobilità, del traffico e dell'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa dai mercati e dalle fiere, al fine di assicurare i servizi anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio sulle aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercato dei servizi igienici e degli adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, che possano eventualmente ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- il facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto delle normative riguardanti gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi della domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate.

Art. 4

Criteria da seguire per l'individuazione delle aree di mercato e delle fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva così composta:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato
 - due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della Legge n. 281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - tre rappresentanti delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - due consiglieri comunali nominati dal Sindaco su proposta della conferenza dei capi gruppo;
 - un dipendente del Servizio comunale competente, senza diritto di voto, con funzioni di segretario, designato dal Dirigente di area.
2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.
3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche i membri supplenti. I membri effettivi e supplenti possono essere nominati soltanto per due mandati (tre anni + tre).
4. La Commissione che è nominata dal Sindaco, dura in carica per tre anni. La procedura di rinnovo deve essere iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e votanti. Nel caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni della Commissione convocate nel corso dell'anno, si considera decaduto e deve essere sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Dirigente di area, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.
7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
8. L'ordine del giorno, che deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione, con anticipo di almeno cinque giorni dalla data prevista per lo svolgimento delle riunioni, deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché l'elenco analitico degli argomenti posti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Servizio Commercio e P.S..
9. I gettoni di presenza pari ad un gettone consiliare, per la partecipazione ai lavori della Commissione, sono liquidati, a cura del Dirigente del Servizio Commercio P.S. ad ogni componente della Commissione.

Art. 6
Compiti della Commissione Consultiva

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:

- a) alla programmazione dell'attività (art. 10 comma 4);
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- c) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
- f) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;
- g) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- h) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- i) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;
- j) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso il loro ridimensionamento.

Art. 7

Osservatorio comunale per il commercio su aree pubbliche

1. Il Comune si riserva di istituire, con delibera della Giunta Municipale, un Osservatorio per il commercio su aree pubbliche al fine di:

- a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
- b) dare un'adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate, in merito alle problematiche relative al commercio su aree pubbliche;
- c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;
- d) fornire all'Osservatorio regionale dati e notizie relativi al commercio su aree pubbliche.

2. Dell'Osservatorio fanno parte le rappresentanze delle Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche; delle Organizzazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della Legge n. 281/1998 e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale. Vi fanno altresì parte, quali membri di diritto, l'Assessore delegato alle Attività produttive ed il Dirigente di area o suo delegato, nonché un segretario, dipendente del servizio comunale competente, indicato dal Dirigente di area.

3. Le informazioni necessarie all'Osservatorio saranno acquisite attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali su area pubblica. Annualmente, l'Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta relativa al commercio su area pubblica.

4. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su area pubblica e per una costante valutazione delle esigenze, sia degli operatori che degli utenti, l'Osservatorio potrà tenere anche Conferenze di Servizio congiuntamente alla Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.

5. La durata in carica dell'Osservatorio è uguale a quella dell'organo che lo nomina.

Art. 8

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio Commercio e P.S., assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Compete altresì alla Polizia Municipale l'attività di controllo, di polizia amministrativa e annonaria.

3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Servizio Commercio e P.S..

Art. 9

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione *per la durata di 12 anni* o, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica, fatte salve le limitazioni imposte per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, ovvero per altre cause.

2. Il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, che di massima non devono superare il limite di un'ora. Superando il predetto limite, l'operatore è tenuto al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, autorizzato, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del decreto legislativo 114/98, al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 2 comma 5), persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 10

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. L'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli, che trova disciplina nella norma dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, in forma itinerante, è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,

2. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

3. Per i produttori agricoli, di cui all'art. 4, comma 4°, del D.Lgs. 228/01, ai fini dell'esercizio dell'attività in ambito di area pubblica, mediante utilizzo di un posteggio, la comunicazione di cui al punto precedente deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

Art. 11

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di imprenditore agricoltore, oltre all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, può essere comprovata con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge; può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare.

Art. 12

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale al dettaglio, mediante utilizzo di posteggio dato in concessione per la durata di 12 anni, è rilasciata dal Responsabile del Servizio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili, nel mercato comunale al dettaglio su area pubblica.

2. Ogni interessato dovrà presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

3. La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale .

4. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo in scadenza, ove posseduto;
- b) carta di esercizio, ove richiesta ai sensi del successivo paragrafo 9;
- c) attestazione annuale.

5. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

6. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Servizio Commercio e P.S. pubblica all'Albo Pretorio la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Dirigente d'Area è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

9. Il canone di occupazione viene applicato dal Servizio Entrate con il rilascio della concessione.

Art. 13

Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione della relativa area di posteggio, il Servizio Commercio e PS. deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 14

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal dirigente di area e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

h) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Servizio Commercio e P.S. pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 15

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio e P.S. .

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Servizio comunale competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Nel caso in cui il Servizio comunale non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del dirigente di area deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento di proprietà dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto al conseguimento della

concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo della durata della concessione, previa comunicazione scritta al comune.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica comunicazione che sarà assegnata, in istruttoria, al Servizio Commercio e P.S..

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente di area.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, previa comunicazione al comune e a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti; parimenti, dovrà essere data comunicazione per la prosecuzione dell'attività, al fine del conseguimento dell'intestazione del titolo del dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente di area.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 17

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 18

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio Commercio e P.S. può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria si deve fare riferimento alle norme di cui alla legge 689/1981.

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio commercio e PS. , che ne cura anche la notificazione all'interessato, con l'osservanza delle procedure previste dalla legge.

Art. 20

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
- a) l'esercizio delle attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - b) la fascia oraria temporale massima è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;
 - c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;
 - d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua; i mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;
 - e) limitazioni temporali allo svolgimento dell'attività mercatale possono essere stabilite nel caso di indisponibilità dell'area, dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario ovvero ad altre ragioni di pubblico interesse.
2. Il Comandante della Polizia Locale provvede, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere superiori a 90 minuti, precedenti l'inizio e successive alle operazioni di vendita. Tali fasce orarie, peraltro, non possono essere inferiori ad un limite minimo temporale di minuti 60.
3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 21

Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, salvo i casi della ricorrenza di

due festività consecutive, non sarà effettuato. In tal caso il Comune potrà, a richiesta dei soggetti indicati all'art. 45, comma 3, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso il giorno precedente la festività.

Art. 22

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

3. Possono essere fatte salve particolari situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle determinate dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione suolo pubblico, approvato con deliberazione n. 152 del 21.12.1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli operatori di mercato, non titolari di concessione (cosiddetti spuntisti), il pagamento del canone di occupazione e altri relativi altri oneri (Enel e raccolta rifiuti), dovrà essere corrisposto mediante versamento in conto corrente postale, da effettuare entro la settimana successiva.

A tali finalità, gli agenti di polizia locale in servizio sul mercato, rilasceranno nelle mani dell'operatore assegnatario per la giornata del posteggio, apposito bollettino di conto corrente postale, con indicato l'importo dovuto.

L'accertato mancato pagamento del canone e dei relativi costi sopra indicati, nel termine di 7 (sette) giorni dalla data di svolgimento del mercato, costituendo violazione a norma regolamentare, comporterà inoltre l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689, ex art. 7 bis del D.Lgs. 267/00.

Art. 24

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998, l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo le procedure stabilite dalla legge 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 25

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità di partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per iscritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa all'assegnazione del posteggio deve essere in possesso del titolo autorizzatorio originale, che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

Art. 26

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune, Servizio Commercio e P.S. e al competente servizio della Polizia Locale.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 27

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, sul posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente sul posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

4. La presenza sul mercato nel mese di agosto è facoltativa e quindi le eventuali assenze non saranno considerate.

5. Gli addetti alla vigilanza provvedono ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera.

6. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Servizio Commercio e P.S., nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

7. Nel caso di assenza dal mercato superiore a quattro mesi, nell'arco dell'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, l'operatore spuntista viene depennato dalla graduatoria.

Art. 28

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici - alimentare e non alimentare - ed al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 29

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Servizio Commercio e PS. alla Camera di Commercio, entro dieci giorni dall'adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 30

Definizione - Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato, alimentari e generi diversi.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 31

Concessione del posteggio - Durata

1. La concessione dei posteggi che è di competenza del Servizio Entrate, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dodici anni.

2. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 32

Planimetria dei mercati

1. Presso il Servizio Commercio e P.S. è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati e fiere in scala, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

Art. 33

Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della

vigente normativa igienico-sanitaria e delle condizioni eventualmente precisate nell'atto di concessione.

2. Qualora nella concessione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- e) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione di posteggio;
- f) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- g) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- h) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i) i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- j) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- k) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.

4. Nel caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, a cura del funzionario competente, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

Sono situazioni di particolare gravità, i casi indicati dall'art. 8, comma 2° della L.R. 15/2000.

La recidiva si verifica quando nello stesso anno viene commessa la medesima violazione per almeno due volte, ancorchè l'operatore abbia provveduto al pagamento della sanzione.

Art. 34 Dimensioni dei posteggi

Tutti i posteggi o parte degli stessi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha la possibilità di chiedere che stessa venga

ampliata e, ove impossibile, può richiedere che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 35

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con Determinazione Dirigenziale è pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 36

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Servizio Commercio e P.S., indicando nella stessa i

motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Servizio. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 37

Individuazione delle tipologie merceologiche dei posteggi all'interno dell'area mercato

Al fine di favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, nonché per assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato e ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive, nell'ambito dell'area mercato di Piazza Falcone e Borsellino, le attività di vendita del settore alimentare, sono allocate e raggruppate come segue.

- Primo tratto lato sud (verso la Via F.lli Cervi, con spalle al sole): attività per la vendita dei generi di frutta e verdura;
- Primo lato nord (verso la Via Gramsci, con spalle al sole): attività per la vendita dei generi alimentari diversi (salumi, formaggi, polli arrosto, dolci e altri generi alimentari).

Le attività per la vendita dei generi della pesca restano allocate nelle idonee piazzole, realizzate agli estremi del lato nord dell'area di mercato.

Nel rispetto delle predette prescrizioni, l'operatore su area pubblica, concessionario di posteggio, al fine eventuale di convertire la propria attività di vendita in altro settore, *ovvero il subentrante* dovrà poter acquisire la disponibilità di un posteggio nella zona di appartenenza *al settore merceologico che, effettivamente, intende esitare.*

Analogamente gli operatori spuntisti potranno occupare ed operare solo sui posteggi appartenenti al settore merceologico dei prodotti che intendano effettivamente commercializzare

Ovviamente, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori all'atto di entrata in vigore del presente regolamento, sino alla cessazione delle loro aziende

Per gli operatori che, normalmente, usufruiscono degli allacciamenti alla rete elettrica, con pagamento della tariffa dei consumi giornalieri, oggi nell'entità

forfettaria pari a € 2,00 per gli alimentari e ad € 1,00 per i non alimentari, è prevista la possibilità, previa richiesta scritta, del rilascio di chiavi di accesso all'uso della colonnina elettrica. In tal caso, la tariffa dei consumi, sempre a titolo forfetario dovrà essere applicata in via anticipata, su base trimestrale, fermo restando che eventuali abusi riscontrati dovranno essere sanzionati.

Gli importi forfetari sopra indicati, con decisione della Giunta Comunale, a partire dall'anno 2007, potranno subire aumenti in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art.38

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

3. Il produttore agricolo che si insedia per le operazioni di vendita, su aree private, delle quali il comune non detiene la disponibilità, senza la previa comunicazione inviata al Sindaco, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 5.164,00 e con la confisca delle attrezzature, con l'osservanza delle procedure indicate dalla Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 27.

Art. 39

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli nell'area mercatale di Piazza Falcone e Borsellino, sono riservate 3 piazzole, da individuare nella pianta organica.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro eventuale assegnazione con le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 13 comma 3, lettera c) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 12, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, sono assegnati per il solo giorno dell'effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 40

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio commercio e PS. , a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 41

Revoca del titolo autorizzativo

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 114/98 e 8, comma 4° della L.R. 21.03.2000 n. 15.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. Il canone di occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 42

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Responsabile del Servizio Entrate può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicando allo stesso l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata è disposta dal Responsabile del Servizio Entrate che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 43

Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tenere conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale della polizia locale, entro un'ora dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite (**entro le ore 8,30**), sulla base di criteri di cui al comma 1.

3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 44

Valorizzazione e salvaguardia della funzione commerciale in particolari aree urbane

Per i posteggi autorizzati in zone periferiche particolari degradate e/o prive di servizi commerciali, può essere stabilito un abbattimento pari al 90% del canone stabilito nell'apposito regolamento comunale.

Art. 45

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivi, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

Il periodo natalizio va dal 1° dicembre al 24 dicembre; quello pasquale nella settimana precedente la SS.Pasqua (dal lunedì); quello estivo dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta può essere presentata, per iscritto, al Servizio Commercio e P.S.:

a) da almeno il cinquanta per cento degli operatori del mercato su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della Legge 281/1998.

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento e, successivamente, a cura del Servizio Commercio e P.S..

Art. 46

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

L'ubicazione del mercato attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono previsti come segue :

a) denominazione del mercato settimanale di **Via Gramsci**: Delibera istitutiva n. 121 del 30/9/1996;

b) ubicazione: Via Gramsci/P.zza Falcone e Borsellino;

c) orario di vendita: dalle ore 7,30 alle ore 13,30;

d) sviluppo lineare ml. 980;

d) superficie complessiva del mercato: circa mq 5286,5;

e) superficie complessiva dei posteggi: circa mq 4.950;

f) totale posteggi assegnati: n. 87, di cui n. 22 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (**8 frutta e verdura; 3 pollivendoli; 1 acciughe e olive; 6 salumi e formaggi; 1 pescivendolo; 1 dolciumi; 1 pane e 1 pasta fresca**); n. 65 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare e n. 3 riservati ai produttori agricoli (compreso l'apicoltore);

g) posteggi liberi: n. 27;

h) le caratteristiche del mercato sono riportate nell'apposita planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 06; entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 47

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

5. Con apposita ordinanza del Comandante della Polizia Municipale, dovranno essere indicate le località (vie/piazze, ecc.) sulle quali è vietata la sosta per la vendita in forma itinerante. Nei casi in cui non è vietata la sosta, all'operatore in forma itinerante è consentito sostare, per l'esercizio dell'attività, per il tempo massimo di 60 minuti. Nell'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

Art. 48

Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nel rispetto dei criteri assunti dalla Regione Lombardia, è stabilito dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 5.

Art. 49

Rappresentazione cartografica

1. Presso il Servizio Commercio e P.S. è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 50

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

Le disposizioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

TITOLO IV FIERE

Art. 51

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 52

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse, il relativo canone di occupazione viene corrisposto tramite incaricato della Polizia Locale, ovvero di altro settore e/o servizio.

4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Commercio e P.S..

Per le domande giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento . Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata con determinazione dirigenziale sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Servizio Commercio e P.S., il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 53

Criteria di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 54

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato della Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 53 del presente regolamento.

Art. 55

Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali.

L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati, distinte per singola fiera, **di cui all'allegato A**.

TITOLO V

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 56

Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, punto 15, del presente regolamento sono assegnati con le procedure previste dal medesimo articolo 15.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operai abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 15 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole generali indicate nel presente regolamento.

Art. 57

Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività, che dovranno essere individuati dalla Polizia Municipale e assentite dalla Commissione comunale, sono quelle che risultano dalle schede di cui all'allegato B, ognuna, per ogni singolo posteggio.

TITOLO VI

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 58

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3 aprile 2002..

5. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.

2. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 14 della legge regionale, l'Ufficio Commercio e PS. dovrà procedere, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 112/1991, relativamente ai posteggi

di propria competenza. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa devono essere convertite nei corrispondenti "tipi" di autorizzazione previsti dal decreto legislativo 114/98, mediante "presa d'atto" operata dal Comune di residenza dell'interessato o dal Comune sede di posteggio.

4. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura del Servizio Finanziario competente, al predetto periodo temporale di validità, previa indicazione del Servizio Commercio e P.S..

6. I banchi temporanei per la vendita dei generi alimentari, devono essere adeguati a norma dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002.

Art. 60
Confisca delle merci

Oltre a quanto previsto dall'art. 24, per le violazioni alle norme del presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene all'istituto della confisca delle merci, si rimanda alle disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e alle Leggi Regionali n. 15, del 21 marzo 2000 e n. 27, del 25 novembre 2002.

ALLEGATO A

SCHEDA N. 1

1. Fiera: denominazione **Ufficio Generale dei Defunti**
2. Ubicazione: **P.zza della Chiesa, Via Cavour, Via Matteotti, P.zza Martiri della Libertà, Via Repubblica.**
3. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dell'area: mq
 - b) superficie complessiva dei posteggi: **mq 1500;**
 - c) numero totale posteggi: **68**, di cui:
 - n. **12 + 8 + 4 + 2 + 5** (**dolciumi + salumi tipici + castagne + artigiano del cioccolato + funghi e/o prodotti tipici alimentari**), riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
 - n. **10 + 4 + 5 + 10** (**prodotti etnici + giocattoli, compresi palloncini e peluches + bigiotteria artigianale + oggettistica dell'artigianato nazionale e internazionale**) riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
 - n. **3** riservati ai produttori agricoli.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nell'apposita planimetria, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
- la suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Generi esclusi dalla fiera:

Prodotti e generi esitati ordinariamente sul mercato settimanale.

.....
.....

ALLEGATO B

SCHEDA N.

- a) ubicazione del posteggio
.....;
- b) periodo di svolgimento dell'attività:
annuale/ stagionale, dal al;
cadenza: mensile quindicinale
 settimanale giornaliera;
giornata di svolgimento;
- c) superficie del posteggio, mq;
- d) tipo di struttura;
- e) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio
 su aree pubbliche;
 produttori agricoli;
 (altri, da indicare);
- f) generi commercializzati:
 alimentari non alimentari;
- g) generi dei quali non è consentita la vendita (da indicare)
.....
.....;
- h) orario di attività:
dalle ore alle ore;
giorni di chiusura:
.....;
- giorno di chiusura per riposo infrasettimanale:
.....

